Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 marzo 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì, 26 febbraio 1974, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Said Massoud Pohanyar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Afghanistan a Roma.

(1991)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 febbraio 1974, n. **65**.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia allo aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita a termine dell'accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 4 ottobre 1966, n. 907, è aumentata di 30 milioni di dollari USA.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi per provvedere ai versamenti relativi all'aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica, di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca asiatica il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare in contropartita a detto Ufficio certificati speciali di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 30 milioni di dollari USA.

Art. 4.

I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche e ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca asiatica per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

Art. 5.

I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Art. 6.

All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 4, valutato in L. 9.400.000 per l'anno finanziario 1973 ed in L. 25.600.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

All'onere relativo all'eventuale versamento della rata capitale, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in ciascun esercizio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — LA MALFA — MORO — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 22 febbraio 1974, n. **66**.

Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

« I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1973.

Modificazione al decreto ministeriale 18 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di dodici varietà di riso nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, dodici varietà di riso;

Considerato che, tra le varietà di riso iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 5 dello articolo unico, la varietà « Precocissimo Molina » il cui responsabile della conservazione in purezza è la ditta Fertilseme di Mortara (Pavia);

Viste le lettere in data 12 febbraio e 30 ottobre 1973 con le quali l'AL.MO. S.p.a. ha comunicato l'avvenuto subentro alla società Fertilseme che ha cessato, col 30 dicembre 1972, ogni attività commerciale;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di riso « Precocissimo Molina » di cui al n. 5 dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 gennaio 1972, è la AL.MO. S.p.a. di Mortara (Pavia).

Roma, addì 3 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(2248)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1974.

Istituzione in Regina (Canada) di un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia a Vancouver.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività in Canada;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Regina (Canada) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia a Vancouver e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia canadese del Sazkatchewan.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 19'4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1974
Registro n. 385, *foglio n.* 105

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria e contemporanea istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Calgary (Canada).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 6 ottobre 1966, relativo all'istituzione in Calgary (Canada) di un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Calgary (Canada) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Calgary (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di Vancouver e con la seguente circoscrizione territoriale: le divisioni 5 (Drumheller), 6 (Calgary) e 9 (Banff).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1974
Registro n. 385, *foglio n.* 108

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1974.

Ripartizione, tra le varie facoltà universitarie, di trenta nuovi posti di professore di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Viste le motivate richieste formulate dalle facoltà e scuole di recente istituzione;

Tenuto conto delle esigenze di funzionamento delle stesse facoltà e scuole;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 580 convertito nella legge n. 766, i trasferimenti dei professori universitari possono essere disposti con decorrenza immediata purchè deliberati entro il 28 febbraio 1974;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo tra le predette facoltà e scuole affinchè le stesse possano utilizzarle fin dal corrente anno accademico mediante trasferimento;

Sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che ha espresso il suo parere circa i criteri generali per la ripartizione dei posti in questione, criteri che sono integralmente accolti con il predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1973-74 sono così ripartiti, tra le facoltà e scuole di cui appresso, trenta nuovi posti di professore universitario di ruolo, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766:

	Numero dei posti
Università di Ancona:	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Università di Genova:	
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di architettura	1
Università di Milano:	
Facoltà di scienze politiche	3
Università di Napoli:	
Seconda facoltà di medicina e chirurgia	7
Università di Pisa:	
Facoltà di scienze politiche	1
Università di Salerno:	
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di lettere e filosofia	1
Università di Trieste:	
Facoltà di scienze politiche	1
Università di Venezia:	
Facoltà di lettere e filosofia	2
Facoltà di chimica industriale	1
Istituto universitario orientale di Napoli:	
Facoltà di scienze politiche	4
Scuola di studi islamici	1

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974
Registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 370

(2426)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1974.

Ripartizione, tra le varie facoltà universitarie, di quattro nuovi posti di professore di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Viste le motivate richieste avanzate dalla facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli;

Tenuto conto delle esigenze di funzionamento della predetta facoltà, di recente istituzione;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1974, con il quale sono stati assegnati trenta nuovi posti di professore universitario di ruolo dei 2500 istituiti per l'anno accademico 1973-74 con il citato decreto-legge n. 580 convertito nella legge n. 766;

Sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che ha espresso il suo parere circa i criteri generali per la ripartizione dei posti in questione, criteri che sono integralmente accolti con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per le esigenze di funzionamento della nuova facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli, sono intanto assegnati quattro nuovi posti di professore di ruolo alla facoltà stessa, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, per l'anno accademico 1973-74.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti si procederà alla ripartizione dei rimanenti posti di professore universitario di ruolo istituiti col citato decreto-legge n. 580, convertito nella legge n. 766.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974
Registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 371

(2427)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 109 del 18 aprile 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto, fra l'altro, la classificazione fra le strade provinciali della strada comunale denominata « Strada statale 90-*bis*-Provinciale Apice-S. Arcangelo Trimonte » dell'estesa di km. 7 + 500;

Visto il voto n. 745 del 9 ottobre 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 7 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1974.

22ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925. Modalità di trasporto su ferrovia di 1,1-difluoroetilene in recipienti di capacità fino a 1000 litri.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1973;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità per il trasporto su ferrovia di 1,1-difluoroetilene in recipienti di capacità fino a 1000 litri;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Art. 1.

L'1,1-difluoroetilene può essere ammesso al trasporto su ferrovia in recipienti di capacità fino a 1000 litri, per i quali si adotti una pressione di prova non inferiore a 250 kg/cmq ed un grado di riempimento non superiore a 0,77 kg/litro di capacità del recipiente.

Art. 2.

I recipienti debbono essere conformi alle prescrizioni di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e relative serie di norme integrative.

Art. 3.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 17 del regolamento di cui all'art. 2, l'1,1-difluoroetilene è assegnato al gruppo II dei gas.

Roma, addì 23 febbraio 1974

Il Ministro: PRETI

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 ottobre 1973 concernente l'emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, quale risulta sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1973, numero 266, concernente emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 14 dicembre 1973;

Ritenuta l'urgenza di elevare l'importo della emissione fino a L. 1.200 miliardi di netto ricavo;

Con riserva di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica del decreto ministeriale 4 ottobre 1973, è data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti di procedere ad una emissione di cartelle fino ad un capitale nominale di complessive L. 1.318 miliardi, anzichè di L. 1.208 miliardi.

Il primo comma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1973 è così sostituito:

« Le cartelle sono emesse in due serie:

A) per un importo nominale complessivo fino a lire 1.044.000.000.000;

B) per un importo nominale complessivo fino a lire 274.000.000.000 ».

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale 4 ottobre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1974
Registro n. 4 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 23

(2386)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private, gestione autonoma presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale ed, in particolare, gli articoli 27 e 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 23 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, relativo alla costituzione del predetto comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Stefano Calarco, membro del comitato medesimo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Giorgio Clementi è nominato membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private, gestione autonoma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Stefano Calarco, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2195)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1974.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 7 % di scadenza 1° aprile 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 148 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1974 buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. 31958 del 20 marzo 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978, per un importo, in valore nominale, di lire 324 miliardi. L'interesse annuo del 7 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno di durata dei buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974, e per la rimanenza, risultante dopo tale rinnovo, alla sottoscrizione in contante.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1974, hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 7 % - 1978 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1974 si effettua per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1974; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire due per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° aprile 1974 e termineranno il successivo 15 maggio.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5 % - 1974 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purché non prescritti.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia è inoltre affidata la esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante di cui all'art. 1, da effettuare, nel limite di somma per esse risultante dopo il rinnovo, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni cento lire di capitale nominale, con l'obbligo di eseguire il versamento in tesoreria il 12 giugno 1974.

Per le operazioni medesime, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito nonché dell'Amministrazione postale.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposto alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 per cento, più una provvigione di garanzia dello 0,50 per cento. Tali provvigioni saranno attribuite, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca stessa.

Dette provvigioni saranno corrisposte contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo o del contante.

L'ammontare delle provvigioni sarà scritturato dalle tesorerie fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante di cui al precedente art. 4, unitamente al rateo di interessi dovuto allo Stato per l'importo di esse, in ragione del 7 % annuo, per il periodo dal 1° aprile al 12 giugno 1974, con bonifico di 5 giorni, sarà accompagnato da apposita distinta contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

La sezione di tesoreria provinciale rilascerà per detto versamento apposita ricevuta da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1974 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia od i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del tesoro novennali 5 % - 1974 nominativi dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire due per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei buoni del tesoro novennali 5% - 1974 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 31 maggio 1974 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

In ogni caso le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 30 aprile 1974; esse dovranno contenere l'indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi per taglio, dei titoli da rilasciare nonchè delle sezioni di tesoreria provinciale alle quali gli stessi dovranno essere spediti.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 7%, di scadenza 1° aprile 1978, hanno il taglio unitario di L. 5.000, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di lire 10 miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando un numero per ciascun buono unitario.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria e recheranno le indicazioni delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 7% - 1978 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1974 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 7% - 1978 al portatore saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

La serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto dell'emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salva diversa espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe saranno osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi e viceversa e per i trasferimenti di quelli nominativi.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria e di quelli consegnati per il rinnovo, sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro novennali 5% - 1974, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della direzione provinciale del Tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1974
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 243

(2425)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1974.

Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967 riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1973 riguardante modifica agli articoli 2, 5, 9 e 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973 riguardante modifica dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1973 riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Ritenuta anche la necessità di unificare le norme di attuazione per la disciplina dei regolamenti valutari e dei rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La dichiarazione dei crediti di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, deve essere fatta alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie entro trenta giorni dalla data della costituzione dei crediti stessi — o dalla data in cui i creditori siano divenuti residenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge stesso — e deve indicare l'importo e la condizione di esigibilità del credito, nonchè il nome e la residenza o la sede del debitore.

La dichiarazione delle variazioni nei crediti di cui sopra deve essere fatta secondo le modalità determinate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, deb-

bono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi a non residenti:

se in via posticipata, entro novanta giorni successivi alla esportazione delle merci o alla prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro trecentosessanta giorni che precedono l'esportazione delle merci o la prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti:

se in via posticipata entro trecentosessanta giorni successivi all'importazione delle merci o alla prestazione dei servizi;

se in via anticipata entro trenta giorni che precedono l'importazione delle merci o la prestazione dei servizi;

c) nei casi diversi da quelli sopra indicati, secondo le disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

La cauzione o la sostitutiva fidejussione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 5 per cento del controvalore in lire del pagamento da eseguire in via anticipata a fronte di importazioni di merci.

Il limite massimo del valore delle merci da importare, al disotto del quale non è richiesta la cauzione o la sostitutiva fidejussione è fissata in lire 5 milioni.

Art. 4.

Sono autorizzate a rilasciare la fidejussione prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, la Banca d'Italia e le banche autorizzate a fungere da sue agenzie.

Sono altresì autorizzate a rilasciare la predetta fidejussione, tutte le aziende di credito con patrimonio non inferiore a 100 milioni di lire.

Art. 5.

La riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti verso i non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono essere effettuati — qualunque sia la moneta in cui sono espressi — nel modo seguente:

a) nelle valute estere dei conti previsti dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successive modificazioni, attraverso i conti stessi;

b) in lire, attraverso i « conti esteri » in lire aperti al nome di non residenti sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie;

c) in lire attraverso i conti in lire aperti al nome di non residenti presso qualsiasi banca italiana, per il regolamento di operazioni concernenti investimenti e disinvestimenti, secondo le disposizioni vigenti;

d) secondo le altre procedure e modalità stabilite di volta in volta dal Ministero del commercio con lo estero.

I « conti esteri » in lire di cui al punto *b*) del precedente comma sono accreditati mediante il ricavo di cessioni delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, mediante prelievi da altri « conti esteri » in lire ovvero per pagamento di debiti da parte di residenti.

I « conti esteri » in lire sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, ovvero per effettuare pagamenti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica od all'estero.

Art. 6.

Le cessioni, gli acquisti ed ogni altro atto di disposizione fra residenti e non residenti aventi per oggetto titoli azionari e obbligazionari stilati in lire possono essere effettuati alla condizione che i relativi pagamenti abbiano luogo in conformità delle disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

I titoli azionari e obbligazionari stilati in lire dei quali i non residenti siano divenuti proprietari in dipendenza delle operazioni previste al precedente art. 6 debbono essere immessi in depositi aperti al nome degli aventi diritto presso qualsiasi banca italiana con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

L'immissione in deposito, il prelevamento, l'esportazione e la reimportazione dei titoli di cui al precedente art. 7 devono essere effettuati con l'osservanza delle formalità prescritte dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 9.

Alle persone giuridiche con sede nel territorio della Repubblica è consentito di assumere quote di partecipazione — anche mediante acquisto di titoli azionari — in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che abbiano lo stesso oggetto sociale della persona giuridica che assume la partecipazione alla condizione che l'assunzione e l'acquisto avvengano al fine di stabilire legami economici durevoli.

I residenti possono cedere all'estero le partecipazioni predette.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della cessione delle partecipazioni deve essere effettuato, per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende autorizzate a fungere da sue agenzie, secondo le disposizioni previste ai comma *a*) e *b*) del precedente art. 5.

I residenti possono cedere, per il tramite delle banche sopra precisate, ad altri residenti, contro lire, le partecipazioni assunte all'estero, purchè nei cessionari sussistano le medesime condizioni dei cedenti per la assunzione della partecipazione.

Art. 10.

I residenti possono acquistare e vendere per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della vendita dei titoli deve aver luogo per il tramite delle banche di cui al comma precedente, secondo le disposizioni previste, ai comma *a*) e *b*) del precedente art. 5.

I residenti possono negoziare tra loro contro lire i titoli predetti per il tramite delle banche sopra precisate.

Art. 11.

I residenti, salvo deroghe accordate dal Ministero del commercio con l'estero, hanno l'obbligo di costituire in deposito a custodia al loro nome, presso la Banca d'Italia o presso le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, i titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero di cui siano comunque divenuti proprietari.

Il deposito può essere costituito anche presso banche dell'estero, a nome delle aziende di credito di cui al comma precedente, per conto degli aventi diritto.

Art. 12.

Le partecipazioni, l'acquisto di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero previsti ai precedenti articoli 9 e 10 nonchè ogni altra operazione relativa a trasferimento di capitali all'estero a scopo di investimento sono subordinati, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, al versamento da parte del residente, in un deposito vincolato infruttifero, presso la banca che interviene nella operazione di lire italiane nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del commercio con l'estero.

La cessione contro lire ad altri residenti, per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, degli investimenti di cui al precedente comma, è subordinata, per i cessionari, alla medesima condizione prevista nello stesso comma indipendentemente dall'epoca dell'avvenuto investimento originario all'estero.

Art. 13.

L'esportazione da parte di viaggiatori che si recano all'estero di titoli di credito nonchè di biglietti di Stato o di banca esteri è autorizzata entro i limiti ed alle seguenti condizioni:

a) l'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri, nonchè di titoli di credito stilati in valuta estera, da parte di residenti per scopi di turismo, affari, studio e cura, è ammessa fino al limite massimo del controvalore di lire italiane cinquecentomila;

b) l'esportazione, da parte di non residenti, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero o stilati in valuta estera, di biglietti di Stato e di banca esteri nonchè di assegni e lettere di credito emessi da banche all'estero sulla Banca d'Italia o sue aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie è ammessa entro i limiti della precedente importazione effettuata dai viaggiatori stessi o dell'ammontare legittimamente acquistato in Italia.

Art. 14.

L'importazione, con qualsiasi mezzo effettuata, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero, nonchè di monete metalliche e di biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, è libera.

Art. 15.

Sono abrogati:

decreto ministeriale 26 ottobre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1967, n. 280), riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

decreto ministeriale 20 gennaio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1973, n. 19), riguardante modifica degli articoli 2, 5, 9 e 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

decreto ministeriale 31 gennaio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1973, n. 31), riguardante modifica dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

decreto ministeriale 27 luglio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1973, n. 195), riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 marzo 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(2490)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1974.

Norme concernenti l'offerta in cessione all'ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967 relativo alle norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1973 riguardante modifica degli articoli 1, 2, 4 e 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967: « Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere »;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973 riguardante modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967: « Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere »;

Ritenuta anche la necessità di unificare le norme di attuazione dell'obbligo di offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, che debbono essere offerte in cessione all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dell'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono le seguenti:

a) dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese;

b) tutte le altre valute estere.

Le valute estere di conto nelle quali devono essere regolati i rapporti derivanti dagli accordi interstatali, nonchè le monete metalliche estere aventi corso legale, non debbono essere offerte in cessione all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Le valute estere di cui al punto *a*) del precedente art. 1 sono versate nei conti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e sono quotate presso le borse valori della Repubblica.

Le valute estere di cui al punto *b*) del precedente art. 1 sono versate alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie per la vendita immediata, in conformità delle disposizioni impartite dal cedente all'atto dell'offerta in cessione, su una qualsiasi delle piazze ove esse siano negoziabili contro una qualsiasi delle valute estere indicate al punto *a*) del precedente art. 1 e per l'accreditamento del ricavo in conti soggetti alla disciplina stabilita dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586.

Art. 3.

Il versamento nei conti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, deve essere effettuato nel termine di sette giorni decorrenti dalla data in cui i residenti abbiano acquistato il possesso delle valute estere o dalla data in cui i possessori delle valute estere siano divenuti residenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Art. 4.

I termini di utilizzazione di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, modificato con l'articolo unico della legge 4 febbraio 1960, n. 43, sono fissati alla fine del primo mese di calendario successivo a quello dell'accreditamento delle valute estere nei conti previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.

Art. 5.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, possono acquistare e vendere ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale in qualsiasi Stato estero.

Art. 6.

I cambia-valute, le aziende turistiche, gli alberghi e gli altri enti non bancari che la Banca d'Italia ha facoltà di autorizzare ad operare per suo conto, sono obbligati a tenere un apposito registro per le operazioni relative al commercio dei cambi soggetto alla disciplina del codice civile.

Nel registro saranno indicate, giornalmente e distintamente in ordine cronologico, le operazioni di acquisto e di vendita, la residenza e la nazionalità del venditore e del compratore, la qualità delle valute estere, nonchè la natura e le condizioni delle operazioni stesse.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi accetterà in cessione, ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, le valute estere indicate alla lettera *a*) del precedente art. 1.

Agli effetti degli investimenti di capitali esteri in Italia, vengono considerate valute estere anche le disponibilità dei « conti esteri » in lire aperti a nome di non residenti sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie.

Art. 8.

Sono abrogati:

decreto ministeriale 26 ottobre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1967, n. 280), riguardante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

decreto ministeriale 20 gennaio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1973, n. 19), riguardante modifica degli articoli 1, 2, 4 e 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

decreto ministeriale 31 gennaio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1973, n. 31), riguardante modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 riguardante norme concernenti l'offerta in cessione allo Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 marzo 1974

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2491)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1974.
Modificazione al decreto ministeriale 7 marzo 1974 recante norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1974: « Norme concernenti l'importazione e l'esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani »;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 marzo 1974, n. 413553, è sostituito dal seguente:

« L'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti fino all'ammontare di cui al precedente comma comporta rinuncia all'esportazione del relativo controvalore in valuta estera rispetto al limite di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 del decreto ministeriale del 21 marzo 1974: " Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero " ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 marzo 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(2492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2302)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria (cattedra di mineralogia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di mineralogia), cui la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2299)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa (cattedra di patologia vegetale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di patologia vegetale) cui la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2300)

Vacanza delle cattedre di storia delle istituzioni politiche e sociali e di storia delle religioni presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia, sono vacanti le cattedre di storia delle istituzioni politiche e sociali e di storia delle religioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2301)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento (cattedre di storia economica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di storia economica), cui la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2298)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Serrone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.990.818, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(381/M)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 265.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(400/M)

Autorizzazione al comune di Monte Castello di Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Monte Castello di Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.796.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(401/M)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.737.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(402/M)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.023.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(403/M)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.670.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(404/M)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.152.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(405/M)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.366.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(406/M)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.472.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(407/M)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.298.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(408/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.902.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(409/M)

Autorizzazione al comune di Monte Rinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.549.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(410/M)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.559.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(411/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.915.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(412/M)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.968.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(413/M)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.993.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(414/M)

Autorizzazione al comune di Cupra Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1974, il comune di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.622.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(415/M)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Cessapalombo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.483.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(416/M)

Autorizzazione al comune di Monte Cavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Monte Cavallo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.241.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(417/M)

Autorizzazione al comune di Carbognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Carbognano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.355.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(418/M)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Acquacanina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.264.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(419/M)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.957.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(420/M)

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Altopascio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.377.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(421/M)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Pontinia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(422/M)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Pastena (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.918.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(423/M)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Morolo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.829.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(424/M)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.028.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(425/M)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.237.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(426/M)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1974, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.695.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(427/M)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1974, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 780.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(428/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 18 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	639,30	—	—	639,50	639,35	—	—	639,50
Dollaro canadese	—	—	656,75	—	—	657,20	657,25	—	—	657,25
Franco svizzero	—	—	205,80	—	—	205,90	206 —	—	—	205,95
Corona danese	—	—	101,70	—	—	101,80	101,90	—	—	101,85
Corona norvegese	—	—	112,25	—	—	112,45	112,50	—	—	112,50
Corona svedese	—	—	138,50	—	—	138,60	138,65	—	—	138,65
Fiorino olandese	—	—	230,25	—	—	230,40	230,50	—	—	230,40
Franco belga	—	—	15,95	—	—	15,90	15,91	—	—	15,91
Franco francese	—	—	131,69	—	—	131,60	133,66	—	—	131,65
Lira sterlina	—	—	1489 —	—	—	1487,30	1486,75	—	—	1487,25
Marco germanico	—	—	241,70	—	—	241,55	241,58	—	—	241,57
Scellino austriaco	—	—	32,75	—	—	32,75	32,70	—	—	32,75
Escudo portoghese	—	—	25,20	—	—	25,15	25,18	—	—	25,17
Peseta spagnola	—	—	10,78	—	—	10,80	10,79	—	—	10,78
Yen giapponese	—	—	2,28	—	—	2,27	2,2750	—	—	2,27

Media dei titoli del 18 marzo 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,650
Redimibile 3,50 % 1934	98,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,850
» 5 % (Ricostruzione)	95,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,850
» 5 % (Beni esteri)	95,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,450
» 5,50 % » » 1968-83	92,700
» 5,50 % » » 1969-84	93,825
» 6 % » » 1970-85	98,275
» 6 % » » 1971-86	98,225
» 6 % » » 1972-87	98,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,100
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,700
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	97,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	639,425
Dollaro canadese	657,25
Franco svizzero	205,975
Corona danese	101,875
Corona norvegese	112,50
Corona svedese	138,65
Fiorino olandese	230,45
Franco belga	15,91
Franco francese	131,655
Lira sterlina	1487 —
Marco germanico	241,575
Scellino austriaco	32,72
Escudo portoghese	25,175
Peseta spagnola	10,785
Yen giapponese	2,274

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° aprile 1973 al 30 giugno 1973, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69)

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	1.724	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	2.191	—	—
	17.04-350	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »	8.825	1.463	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	639	813	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%	876	1.138	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa) non contenenti amido o fecola	1.114	1.463	—
	17.04-414	bb. altri	2.597	1.463	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%	1.396	1.794	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%	1.809	2.119	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%	2.222	2.444	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%	2.679	2.769	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	3.092	3.094	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6.555	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	7.999	813	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	8.399	1.300	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	7.298	1.956	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	5.548	2.606	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	1.953	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	2.441	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	3.255	—	—
		B. Gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	2.411	813	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	9.115	650	—
	18.06-560	b) uguale o superiore a 7%	13.531	650	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	7.658	zero	—
		II. altri:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	1.465	1.463	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	1.790	1.794	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% .	5.838	1.794	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% .	7.678	1.794	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . .	9.724	1.631	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	11.932	1.631	—
		D. altre:			
		I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	11.504	325	—
	18.06-992	b) altre	11.504	—	—
		II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	7.516	1.631	—
	18.06-994	2. altre	7.516	—	—
		b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	31.606	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	14.302	1.794	—
	18.06-997	bb) non nominate	31.606	—	—
		c) uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	2.715	—	—
	19.01-005	**B. altri**	2.214	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	4.139	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	622	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% . .	2.087	—	—
	19.02-025	bb) uguale o superiore a 60%	3.226	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.245	—	—
	19.02-035	2. altre	2.649	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.116	—	—
	19.02-045	2. altre	1.378	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2.574	—	—
	19.02-055	2. altre	587	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.108	—	—
	19.02-065	2. altre	4.222	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-075	2. altre	4.222	—	—
	19.02-080	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	zero	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%	6.555	—	—
	19.02-090	b) uguale o superiore a 5%	12.254	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	4.238	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . . .	4.238	—	—
	19.03-905	II. non nominate	4.205	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	zero	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	3.902	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	3.343	—	—
	19.05-900	C. altri	4.072	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	zero	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	2.978	—	3.650
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	4.182	—	5.556
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	10.206	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	1.867	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	3.311	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	2.760	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	2.924	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	3.089	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a) inferiore a 70%	1.628	1.631	—
	19.08-204	b) uguale o superiore a 70%	2.930	2.931	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.394	—	1.850
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.208	813	—
	19.08-214	2. altri	12.300	813	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.533	1.138	—
	19.08-221	2. altri	12.625	1.138	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.022	1.631	—
	19.08-227	2. altri	13.114	1.631	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.440	—	3.244
	19.08-234	2. altri	15.055	—	3.244
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.928	488	—
	19.08-241	2. altri	13.020	488	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.742	1.300	—
	19.08-247	2. altri	13.148	1.138	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.485	—	6.481
	19.08-254	2. altri	10.213	—	6.481
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.625	488	—
	19.08-261	2. altri	13.330	325	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.182	—	5.556
	19.08-267	b) altri	4.159	325	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	1.908	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	3.412	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	**a) secchi**	**zero**	**—**	**—**
	21.06-155	**b) altri**	**zero**	**—**	**—**

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco .	1.832	—	—
	21.07-104	II. riso	3.343	—	—
	21.07-107	III. altri	4.415	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	1.675	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a) cotte	1.040	—	—
	21.07-207	b) altre	2.944	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	2.411	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	9.115	—	—
	21.07 350	b) uguale o superiore a 7%	13.531	—	—
		D. jogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. jogurt preparati:			
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	14.372	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5%	33.121	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.278	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% . .	4.048	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4%	29.441	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	15.969	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% .	23.155	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% . . .	29.542	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	42.317	—	—
	21.07-458	b) uguale o superiore a 1,5%	36.801	—	—
	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	22.080	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% . .	1.394	—	—
	21.07-803	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% . .	2.091	—	—
	21.07-804	cc) uguale o superiore a 45%	2.788	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21 07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	456	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	1.720	—	—
	21.07-807	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	2.417	—	—
	21.07-808	cc) uguale o superiore a 45%	3.114	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	814	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	2.208	—	—
	21.07-811	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	2.905	—	—
	21.07-812	cc) uguale o superiore a 45%	3.428	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	1.465	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	2.859	—	—
	21.07-815	bb) uguale o superiore a 32%	3.382	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	2.604	—	—
	21.07-817	2. altre	3.301	—	—
	21.07-818	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	3.092	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	7.360	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	8.754	—	—
	21.07-821	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	9.451	—	—
	21.07-822	cc) uguale o superiore a 45%	10.148	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	7.816	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	9.080	—	—
	21.07-825	bb) uguale o superiore a 32%	9.777	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	[illegible]	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	[illegible]	—	—
	21.07-828	bb) uguale o superiore a 32%	[illegible]	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1) Zucchero	Farina
21.07 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	8.825	—	—
	21.07-830	2. altre	10.045	—	—
	21.07-831	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	9.801	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	14.720	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	16.114	—	—
	21.07-834	bb) uguale o superiore a 32%	16.811	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	15.176	—	—
	21.07-836	2. altre	16.440	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	15.534	—	—
	21.07-838	2. altre	16.754	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	16.185	—	—
	21.07-840	2. altre	16.708	—	—
	21.07-841	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	16.673	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	22.080	—	—
	21.07-843	2. altre	23.474	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	22.536	—	—
	21.07-845	2. altre	23.432	—	—
	21.07-846	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	22.894	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	33.121	—	—
	21.07-848	2. altre	33.469	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)	21.07-849	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	33.446	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	42.050	—	—
	21.07-851	2. altre	43.444	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	42.701	—	—
	21.07-853	2. altre	43.747	—	—
	21.07-854	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	43.515	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	64.757	—	—
	21.07-856	2. altre	65.554	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	65.408	—	—
	21.07-858	2. altre	65.531	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	83.259	—	—
	21.07-860	b) altre	83.585	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	100.920	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	1.603	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	2.534	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	5.110	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	zero	—	—
		III. sorbite:			
		a) in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-750	2. altra	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
29.04 (*segue*)		b) altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-790	2. altra	zero	—	—
35 05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . . .	zero	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	zero	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	zero	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% in peso	zero	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	zero	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a) inferiore a 55%, in peso	zero	—	—
	38.12-113	b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	zero	—	—
	38.12-115	c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	zero	—	—
	38.12-117	d) uguale o superiore a 83%, in peso	zero	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione generale delle Dogane e Imposte Indirette - n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. numero 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L. 3.256 per 100 kg
Farina di grano tenero	L. 4.631 per 100 kg
Farina di segala	L. 3.650 per 100 kg

(1746)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1974, registro n. 22 Finanze, foglio n. 147, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 febbraio 1968 dal maresciallo capo in congedo Murru Giovannino, in quanto il gravame non è fondato.

(2362)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Ilario Ionio

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 19 gennaio 1974, l'area sita nel comune di S. Ilario Ionio (Reggio Calabria), avente la superficie di mq. 16.000, riportata al foglio n. 16, particella n. 64 del catasto terreni del comune predetto, viene dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(2364)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Palermo

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 dicembre 1973, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Palermo, località « Addaura », avente la superficie di mq. 572,25 riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 12, particella n. 5.

(2365)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'avviso del 5 marzo 1974, riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5% s.s. Città di Milano; 5% serie ordinaria trentennale; 5% serie ordinaria trentacinquennale; 5,50% serie ordinaria trentennale; 6% s.s. A.N.A.S.; 6% serie ordinaria trentennale; 7% s.s. A.N.A.S.; 7% serie ordinaria ventennale; 7% serie ordinaria trentennale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1974, alla pag. 1817, seconda colonna, sedicesimo rigo, anzichè: « n. *448* titoli di L. 50.000 » leggasi: « n. *488* titoli di L. 50.000 ».

(2367)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso, per esami, a cinque posti di aiuto tecnico di 2ª classe in prova del ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico (geometri).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente l'ordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il regolamento organico concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente del predetto Istituto, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 185 del citato regolamento organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione che nella seduta del 29 ottobre 1973 ha riconosciuto l'opportunità di bandire un concorso a cinque posti di aiuto tecnico di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico (geometri) nell'Istituto postelegrafonici;

Determina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di aiuto tecnico di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico (geometri) nell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.

Titoli di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di geometra o perito edile rilasciato da scuola statale o legalmente riconosciuta.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio anche l'amministrazione dell'Istituto, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e di non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, ed anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nell'Istituto postelegrafonici o nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dell'Istituto postelegrafonici o dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando e dovranno dichiarare nella domanda, a pena di decadenza dal concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti dell'Istituto o statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine stabilito al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'Istituto.

Art. 9.
Programma di esame e votazioni

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno negli appositi albi istituiti presso le sedi di esame.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.
Diario degli esami

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati, ad eccezione di quelli cui sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sarà data comunicazione a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, del giorno e dell'ora cui dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana: i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 487, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti di guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio

potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizo o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il ricorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate dal consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata da inviare alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato potrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trasferito l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario delle procure della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute per sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento, comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari devono essere inviate (con le stesse modalità previste per lo invio dei documenti di cui al precedente art. 13) alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze spettanti per legge alla qualifica iniziale.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione per il personale e su deliberazione del consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del presidente.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con deliberazione motivata.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente alla stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Le prove scritte verteranno su temi di:

1ª Prova — *Topografia*:

strumenti topografici, loro verifiche e rettifiche e loro uso per i rilevamenti planimetrici ed altimetrici del terreno;
celerimensura;
misure e calcolo delle aree - planimetri;
rilevamenti delle poligonali, tolleranze e compensazioni;
carte topografiche e nautiche. Loro uso e caratteristiche.
Rilevamenti di fabbricati, di abitati e di terreni;
divisione di aree e rettificazione di confine.

2ª Prova — *Costruzioni*:

sollecitazioni semplici e formule relative - Sollecitazioni composte di flessione e di taglio, di pressione e flessione - Solidi caricati di punta;
verifica di stabilità e calcolazione di strutture semplici isostatistiche (travi semplici e composte);
generalità sulle costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato; muri, archi, piattabande, volte, solai, tetti (tipi di incavallatura orditura materiali di copertura);
tetti piani; scale, fondazioni, opere di finimento;
manutenzione dei fabbricati;
impianti idraulici, fognature domestiche;
cenni sugli impianti di ventilazione, riscaldamento e refrigerazione.

N.B. — Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o diverso argomento.

COLLOQUIO

Oltre alle materie delle due prove scritte:

a) nozioni di contabilità generale dello Stato;

b) stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni, stima dei lavori di terra e murari, analisi dei prezzi, computi metrici, contratti di appalto, tenuta dei documenti di contabilità;

c) diritti e doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) organizzazione dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 500)

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria - Ufficio del personale - Via della Mercede, 9 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a . posti di . . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . .;

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . . con la qualifica di . . . . ., presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . .

Firma . . . . . . (5)

Indirizzo . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo hanno emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La mancanza di autentica delle firme sarà motivo di esclusione dal concorso.

(1012)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740770)